

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 134/18

Lussemburgo, 19 settembre 2018

Sentenza nella causa C-41/17 Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che effettuano un lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno devono ritenersi svolgere un lavoro notturno e godono della tutela specifica contro i rischi ai quali tale lavoro può essere associato

La sig.ra Isabel González Castro lavora come guardia di sicurezza per la Prosegur España SL. Nel novembre 2014 ha dato alla luce un bambino che è stato allattato al seno. Dal marzo 2015 la sig.ra González Castro svolge le sue mansioni in un centro commerciale, secondo un sistema di turnazioni variabili con giornate lavorative di 8 ore, una parte delle quali in orario notturno. Ella ha cercato di ottenere la sospensione del suo contratto di lavoro nonché la concessione dell'indennità per rischio durante l'allattamento prevista dalla normativa spagnola. A tal fine, ha chiesto alla Mutua Umivale (società mutua privata a scopo non lucrativo che copre i rischi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali) di rilasciarle un certificato medico attestante l'esistenza di un rischio per l'allattamento associato al suo posto di lavoro. A seguito del rigetto della sua domanda, la sig.ra González Castro ha presentato un reclamo che è stato respinto. Ha allora proposto un ricorso avverso tale rigetto dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna).

La direttiva 92/85 sulla sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ¹ dispone, in particolare, che dette lavoratrici non devono essere obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto, con riserva della presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità per la loro sicurezza o la loro salute. La direttiva 2006/54 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ² prevede, a sua volta, un'inversione dell'onere della prova. In tal senso, qualora una persona si ritenga lesa dall'inosservanza, nei suoi confronti, del principio della parità di trattamento e produca, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta, è onere della parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento.

È in tale contesto che il Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha deciso di sottoporre alcune questioni alla Corte di giustizia. Esso si interroga, da un lato, sull'interpretazione della nozione di «lavoro notturno» ai sensi della direttiva 92/85 nel caso in cui tale lavoro notturno si combini con un lavoro a turni. Tale giudice afferma, da un lato, che la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro della sig.ra González Castro potrebbe non essere stata effettuata correttamente e che esisterebbe, in realtà, un rischio per la sua salute o la sua sicurezza. Esso chiede quindi se, in tale contesto, occorra applicare le norme sull'inversione della prova previste dalla direttiva 2006/54 e, in caso affermativo, se spetti alla lavoratrice interessata o alla parte convenuta, vale a dire al datore di lavoro o all'organismo responsabile del pagamento dell'indennità per rischio durante

.

¹ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. 1)

² Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23).

l'allattamento, dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro o l'assegnazione della lavoratrice interessata ad altre mansioni non sono tecnicamente od oggettivamente possibili, o non possono ragionevolmente essere richieste.

Con la sua odierna sentenza, la Corte dichiara, in primo luogo, che la direttiva 92/85 si applica a una situazione in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell'ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in orario notturno. La Corte osserva, anzitutto, che la direttiva 92/85 non contiene alcuna precisazione circa la portata esatta della nozione di «lavoro notturno». Essa rileva come dalle disposizioni generali della direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro ³ emerga che una lavoratrice la quale svolge un lavoro a turni nel cui ambito compie unicamente una parte delle sue mansioni nelle ore notturne deve ritenersi svolgere un lavoro in «periodo notturno» e deve pertanto essere qualificata come «lavoratore notturno». La Corte afferma che le disposizioni specifiche della direttiva 92/85 non devono essere interpretate in maniera meno favorevole delle disposizioni generali di cui alla direttiva 2003/88, né in modo contrario alla finalità della direttiva 92/85, che è di rafforzare la protezione di cui godono le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Corte aggiunge che, per beneficiare di tale protezione dell'ambito del lavoro notturno, la lavoratrice interessata deve presentare un certificato medico che ne attesti la necessità per la sua sicurezza o la sua salute. Il Tribunal Superior de Justicia de Galicia dovrà accertare la sussistenza di tale presupposto nel caso di specie.

In secondo luogo, la Corte dichiara che le norme sull'inversione dell'onere della prova previste dalla direttiva 2006/54 si applicano a una situazione come quella della sig.ra González Castro, laddove la lavoratrice interessata esponga fatti tali da suggerire che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, il che permette quindi di presumere l'esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi di tale direttiva. La Corte sottolinea a tale riguardo che, poiché ai sensi della direttiva 92/85 le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgono un lavoro notturno godono di una protezione rafforzata e specifica contro il rischio particolare che il compimento di un simile lavoro può presentare, la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di dette lavoratrici non può essere sottoposta a requisiti meno rigorosi di quelli che si applicano nell'ambito del regime generale istituito da tale direttiva che definisce le azioni da adottare in relazione a tutte le attività che possono presentare un rischio specifico per le suddette lavoratrici. La Corte aggiunge che tale valutazione deve includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della lavoratrice interessata al fine di determinare se la sua salute o la sua sicurezza o quelle del bambino siano esposte a un rischio. La mancanza di un simile esame configurerebbe un'ipotesi di trattamento meno favorevole di una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità, ai sensi della direttiva 92/85, il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma della direttiva 2006/54, che consente l'inversione dell'onere della prova. Come rilevato dalla Corte, sembra che la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro della sig.ra González Castro non abbia incluso un esame siffatto e che l'interessata sia stata discriminata. Spetta al Tribunal Superior de Justicia de Galicia verificare se questo è quanto effettivamente avvenuto. In caso affermativo, sarà onere della parte convenuta provare il contrario.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

-

³ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

